



SIULP *flash*
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26, 00185 Roma - tel. 06/4455213 r.a. - telefax 06/4469841
Direttore Responsabile Oronzo Così - Stampato in proprio - Iscrizione Tribunale di Roma n. 397/99

n. 18 del 14 maggio 2001

Sommario

- **Buoni pasto: art. 35 DPR 254/99**
- **Vigilanza ai seggi elettorali – impiego ispettori**
- **Ruoli Tecnici: corsi di formazione e avanzamenti**
- **Indennità di vigilanza scalo: arrivano gli arretrati e cambia la procedura**
- **“41° corso comandante di unità navale per la navigazione costiera entro le 12 miglia” - selezione personale**

Buoni pasto: art. 35 DPR 254/99

Come previsto dal contratto di lavoro, recepito con DPR 254/99, è stata costituita la commissione paritetica, tra Amministrazione e OO.SS. firmatarie dell'accordo sindacale, al fine di dare attuazione alla previsione contenuta nell'art.35 del citato accordo.

I lavori, dopo l'ultima riunione dell'8 u.s., per la definitiva approvazione della circolare che detterà le modalità applicative e i criteri d'individuazione dei beneficiari, sono stati aggiornati alla prossima settimana.

Riportiamo, intanto, un resoconto delle cose sinora elaborate.

La disposizione del richiamato articolo 35, prevede che l'Amministrazione assicuri il servizio di mensa obbligatoria al personale che opera in determinate condizioni di impiego stipulando direttamente convenzioni con esercizi privati di ristorazione ovvero erogando un buono pasto giornaliero dell'importo di lire 9.000.

L'attribuzione dei ticket restaurant è, pertanto, una nuova modalità di vettovagliamento alternativa delle convenzioni con esercizi

privati.

Condizioni indispensabili, al momento, per l'erogazione dei ticket sono essenzialmente due:

- a) l'inesistenza presso l'ufficio interessato o, comunque, presso altro ufficio della Polizia di Stato presente nella stessa sede (quest'ultima intesa come stesso Comune) di strutture interne all'Amministrazione;
- b) la sussistenza delle condizioni indicate all'art.1, letta b), della legge 203/1989 (prolungamento dell'orario di lavoro).

Destinatari della norma dell'art.35 sono, pertanto, i colleghi impiegati nei servizi di istituto che, per motivi legati all'osservanza dei turni di servizio o delle disposizioni impartite dal dirigente, siano tenuti a prestare servizio in orari che non consentono di consumare i pasti presso il proprio domicilio (quindi anche per servizi comandati a "cavallo" delle fasce orarie del pranzo o della cena. Es. servizio di O.P. 11 - 17).

Sulla base dei criteri già noti, che danno diritto al beneficio della mensa obbligatoria, per i colleghi che operano in sedi sprovviste di mensa che rientrano nelle condizioni summenzionate, sarà assicurata la concessione dei buoni pasti a partire dal 1° luglio p.v.. Hanno altresì titolo a fruire del buono pasto, sempre che si trovino nelle condizioni di inesistenza di una mensa dell'Amministrazione, coloro che, nell'intervallo breve a disposizione per la pausa che precede il rientro in ufficio, sono tenuti a prestare servizio per completamento dell'orario d'obbligo settimanale, per straordinario programmato o per quello effettuato ai sensi dell'art.63 della L.121/81.

È stato inoltre stabilito, su ferma richiesta del SIULP, che vengano definitivamente eliminati i "sacchetti pranzo" per i colleghi che, impiegati in servizi di O.P. ed impossibilitati a consumare il pasto presso la mensa o l'esercizio convenzionato, erano costretti a rifocillarsi con il menzionato sacchetto. In tale ipotesi, riconfermando che l'Amministrazione deve consentire ai colleghi di consumare i pasti presso le mense o gli esercizi convenzionati, è stato concordato che ad essi, trovandosi nelle medesime condizioni previste dalla lettera b) dell'art.1 della L.203/89, venga attribuito il ticket restaurant in luogo del sacchetto. È evidente che l'obiettivo primario perseguito è quello di consentire la consumazione del pasto; solo nel caso in cui ciò sia oggettivamente e assolutamente impossibile, ai colleghi verrà attribuito il ticket.

Nel corso dei lavori è stato richiesto, altresì, che, attesa la particolare funzione cui la Polizia di Stato deve attendere, qualora l'impiego si protrae per una fascia oraria che comprende entrambi i pasti, vengano corrisposti due ticket.

Poiché i menzionati ticket devono essere nominativi e attesa la possibile mobilità cui siamo soggetti, sia interna che interprovinciale, l'erogazione dei buoni avverrà a consuntivo del periodo di riferimento.

Vigilanza ai seggi elettorali — impiego ispettori

In riferimento ai quesiti posti da numerose segreterie Provinciali, si comunica che l'impiego degli ispettori nella vigilanza ai seggi elettorali deve essere compatibile con le funzioni e la qualifica rivestita. Ciò significa che il predetto ruolo potrà essere impiegato di vigilanza ai seggi solo in caso di necessità e cioè solo qualora la situazione oggettiva della realtà in cui operano non ha consentito di individuare personale di altre qualifiche da adibire a quel compito.

Trascriviamo la risposta del Dipartimento pervenuta in merito a seguito di apposito quesito:

"Si fa riferimento alla richiesta di codesta O.S. circa la legittimità dell'impiego del personale del ruolo Ispettori in servizi di vigilanza ai seggi elettorali. Al riguardo giova ricordare che le funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori sono disciplinate con DPR 335/82 che all'art.26 ne individua i compiti, conferendo a detto personale la potestà di polizia connessa al mantenimento dell'ordine e sicurezza pubblica ed all'attività investigativa.

Per quanto precede il Servizio di Ordine Pubblico ha ribadito con nota n.559/442/01700/1 che "l'impiego di predetta categoria deve essere compatibile con le funzioni e qualifiche rivestite" in occasione delle consultazioni elettorali.

Atteso quanto precede si richiamano altresì le disposizioni di cui all'art.36 del DPR 782/85, per cui il personale della Polizia di Stato può essere impiegato in funzioni diverse da quelle connesse al ruolo di appartenenza ed alla qualifica posseduta in caso di necessità.

La "necessità" riferita alla vigilanza ai seggi elettorali si ritiene sussistere solo quando, esperiti tutti i tentativi, situazioni oggettive abbiano reso impossibile adibire a quel compito il personale appartenente al ruolo inferiore."

Ruoli Tecnici: corsi di formazione e avanzamenti

Pervengono continuamente quesiti relativi all'inizio dei corsi di formazione per operatore tecnico e vice revisore, nonché per l'avanzamento a perito tecnico e a perito superiore dei periti capo, già tali al 1° settembre 1995, secondo le procedure dell'art.17 del D. Lgs. 197/95 come ribadito dall'art.9 del D. Lgs. 53/2001.

In merito si precisa che l'inizio del corso per vice revisore non è stato ancora fissato in quanto la Commissione sta tutt'ora esaminando le domanda per verificare se i candidati posseggono i requisiti per essere ammessi. Successivamente, dopo che la stessa Commissione avrà stabilito i criteri per la valutazione dei titoli, quale punteggio attribuirgli e li avrà sottoposti al prescritto parere delle OO.SS., verrà stilata la graduatoria finale e quindi sarà individuata la data di inizio corso.

Il corso per operatore tecnico, relativo al bando dei mille posti,

inizierà il 29 maggio c.m. e si svolgerà presso le scuole di Caserta, Nettuno, Piacenza, Roma e Spoleto.

Relativamente agli avanzamenti si comunica che in data 30 marzo u.s., la Commissione del personale ha deliberato la promozione, a ruolo aperto (art.28 DPR 337/82, così come sostituito dall'art.7 del D. Lgs. 197/95) di perito tecnico della Polizia di Stato di n.81 vice periti.

Per quanto riguarda, invece, l'inquadramento a perito superiore, nel numero di 40 l'anno per quattro anni con decorrenza ora per allora a far data dall'1.9.95, come stabilito dall'art. 9 del richiamato D.Lgs. 53/2001, avverrà in un'unica soluzione previa emanazione di un apposito decreto.

Tale decreto, in via di definizione da parte del competente Servizio Personale Tecnico Scientifico e Professionale, stabilirà le modalità per presentare la prescritta domanda, in termini entro i quali dovrà essere prodotta, le modalità dello scrutinio e le relative procedure per l'adempimento.

Il Dipartimento, sollecitato dalla Segreteria Nazionale ha assicurato che entro la prossima settimana sarà in grado di fornire indicazioni certe circa i tempi di attuazione.

Indennità di vigilanza scalo: arrivano gli arretrati e cambia la procedura

Dopo l'intervento della Segreteria Nazionale, effettuato direttamente presso il Capo della Polizia il 19 aprile u.s., con cui è stato sollecitato il pagamento degli arretrati relativi alla vigilanza scalo e all'individuazione di una nuova procedura per l'acquisizione dei fondi che evitasse le difficoltà dell'attuale iter, finalmente è stato raggiunto un importante risultato. Con una nota del 4 c.m., che riportiamo integralmente, il Dipartimento ha comunicato che l'Ente FF.SS. ha versato l'importo relativo alle indennità spettanti ai colleghi fino a dicembre 2000 e che, quanto prima, si provvederà al pagamento ai diretti interessati.

La cosa più importante, comunque, riguarda la possibilità di attuare la nuova procedura indicata dal SIULP sulla quale la Società F.S. S.p.A. ha già espresso parere favorevole.

Trascriviamo la nota: "Con riferimento alla nota di codesta Segreteria Nazionale del 19/4/2001 relativa all'oggetto, si fa presente che la F.S. S.p.A. ha già di recente provveduto a versare l'importo relativo alle indennità spettanti per gli operatori di Polizia Ferroviaria per i servizi prestati fino a dicembre 2000.

Non appena saranno resi disponibili i fondi sull'apposito capitolo d'entrata, l'Ufficio provvederà a richiedere la riassegnazione sull'apposito capitolo di spesa per poter procedere agli ordini di accreditamento per le Prefetture.

In merito alla possibilità di prevedere l'anticipo della somma occorrente per la corresponsione dell'indennità pari all'80% della spesa

relativa all'anno precedente, l'Ufficio della Direzione Centrale delle Specialità interessato sta avviando un'intesa in tal senso con la Società F.S. S.p.A. che già ha espresso un parere favorevole al riguardo."

**"41° corso
comandante di
unità navale per
la navigazione
costiera entro le
12 miglia"
-
selezione
personale**

Dal 3 settembre al 28 novembre 2001, presso il Centro Nautico e Sommozzatori di La Spezia, avrà luogo il corso indicato per n. 3 (tre) unità per la Questura di Venezia, riservato al personale appartenente ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti ed a quello degli assistenti ed agenti della Polizia di Stato che non sia già in servizio presso le Squadre Nautiche.

Requisiti per l'ammissione alla selezione (da possedere alla data del 31 maggio 2001):

- ottima capacità natatoria;
- idoneità fisica preliminarmente accertata dal medico del reparto o da altro sanitario della Polizia di Stato e documentata da certificazione medica.

Criteri di valutazione ai fini della selezione:

- la selezione degli aspiranti avverrà secondo i criteri previsti dalla ministeriale n. 300/C.2/9.30/1473 del 24 gennaio 1997 e terrà conto, quindi, degli eventuali titoli nautici militari e/o civili, attinenti al corso, da allegare alla domanda, conseguiti entro il 31 maggio 2001.

Condizioni per l'ammissione alla selezione:

- gli aspiranti dovranno produrre, contestualmente alla domanda di partecipazione, l'istanza di trasferimento per la questura di Venezia, condizionandola al favorevole esito del corso;
- le istanze di partecipazione dovranno essere corredate dalla certificazione di idoneità fisica, nonché dai titoli nautici posseduti;
- i candidati con la qualifica di agente, devono aver prestato almeno due anni di servizio dalla data di assegnazione al termine del corso di formazione.

Cause dell'esclusione dalla selezione:

- la inesistenza, anche di una sola, delle condizioni di cui al punto "c" comporta l'esclusione dalla selezione.